



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. 352

Arezzo, 30 ottobre 2025

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
A TUTTI I CONSULENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 5

Oggetto: Nuova disciplina del contributo contrattuale al Fondo Prevedi per i lavoratori neo assunti – Accordo Sindacale Nazionale del 4 luglio 2025 e Addendum 15 luglio 2025

Con riferimento a quanto stabilito dalle Parti Istitutive del Fondo Prevedi con accordi nazionali del 4 e 15 Luglio 2025, si illustrano, di seguito, le modifiche alla disciplina del contributo contrattuale al Fondo Prevedi.

La nuova disciplina si applica ai lavoratori assunti dal 1° ottobre 2025 e reca alcune modifiche in relazione alle modalità di maturazione e versamento del contributo contrattuale.

Per i lavoratori assunti a partire dal 1° Ottobre 2025, il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi (ad eccezione delle casistiche più avanti indicate).

Ai fini del calcolo di tale durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni (ai sensi di quanto disposto dal punto 1 dell'accordo del 4 Luglio 2025).

Pertanto, **per i rapporti di lavoro che superino la durata di tre mesi, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro alla Cassa Edile a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione, fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi**, calcolati come sopra indicato (ai sensi del punto 1) dell'Accordo del 4 Luglio 2025. Si significa che in sede di compilazione del MUT gli importi riferiti ai primi tre mesi dovranno essere dichiarati distintamente nell'apposita sezione “Recupero Prevedi nella scheda Lavoratore”.

Esempio per assunzione tra l'1 ed il 15 del mese: Se un lavoratore è assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 ed è ancora occupato il 1° gennaio 2026, il contributo è dovuto per ottobre, novembre, dicembre 2025 e mesi successivi. I contributi per ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono versati con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (da pagare entro il 28 febbraio 2026), dichiarandoli distintamente per singolo mese nell'apposita sezione di Recupero del Prevedi nella scheda Lavoratore.

Fanno **eccezione** a questa norma secondo la quale il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore ai tre mesi, i seguenti due casi.

- ✓ **Il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale**, ossia il TFR maturando e/o il contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR.

In tale caso, pertanto, il contributo contrattuale maturerà e **sarà versato dall'azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.**

- ✓ **Il caso in cui il lavoratore attivi forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione** (mesi da calcolare secondo le modalità sopra indicate). In tale caso, pertanto, il contributo contrattuale maturerà fin dal primo mese di assunzione e **sarà versato dall'azienda, con eventuale recupero dei mesi precedenti, con effetto dalla denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario da parte del lavoratore**, ossia il TFR maturando e/o il contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore o pari a tre mesi l'accordo disciplina **una specifica erogazione retributiva da corrispondere, con modalità distinte per impiegati e operai**. La medesima erogazione non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Nel dettaglio, **per gli impiegati** sarà riconosciuto dal datore di lavoro, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata all'accordo del 4 luglio 2025. I valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Per gli operai, sarà riconosciuto dal datore di lavoro un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata all'accordo del 4 luglio 2025. I coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro. Tale importo dovrà essere versato dal datore di lavoro, al netto delle ritenute di legge, alla Cassa Edile. Si significa che in detta circostanza dovrà essere valorizzato, in sede di compilazione del MUT, l'apposito nuovo campo denominato "importo art. 3 Accordo 04/07/25" contenuto nella sezione Lavoratore/ Previdenza. L'importo così denunciato e versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile in concomitanza con l'erogazione degli accantonamenti a titolo di gratifica natalizia e ferie.

Si fa presente che con effetto dal 28 ottobre 2025 è stata implementata sul M.U.T. una ulteriore nuova funzionalità di consultazione automatica dello stato di iscrizione del lavoratore e delle relative percentuali contributive al Fondo pensione Prevedi, che consentiranno di aggiornare e rendere più efficiente l'elaborazione delle denunce mensili dei lavoratori occupati con riferimento ai dati contributivi al Fondo pensione di categoria e per rispondere adeguatamente alle nuove incombenze poste dall'Accordo del 4 Luglio 2025 oggetto della presente circolare.

La nuova funzionalità è accessibile dal Menù "Importazioni paghe" / Situazione Prevedi. Sarà sufficiente inserire il codice fiscale del lavoratore nell'apposito campo e dunque sarà visibile la relativa posizione previdenziale in termini di iscrizione al Fondo e delle relative contribuzioni.

Si comunica, infine, che gli accordi sindacali nazionali del 4 e 15 luglio 2025 sono consultabili sul nostro sito internet (nell'Area Aziende – Fondo Prevedi), unitamente ai documenti e alle istruzioni operative congiuntamente fornite dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ed il Fondo Prevedi ai quali si rimanda per ogni casistica da approfondire.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Gian Giacomo Gellini)